

Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669

Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica.

[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n. 63 del 17-3-1938]

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il testo unico suddetto;

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, con il quale è stato approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1725, sulle acque ed impianti elettrici;

Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale di custodia delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 893, che apporta modifiche al R. decreto n. 487 predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2004, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Reale 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, con il quale si è provveduto alla fusione in unici organici dei ruoli degli ufficiali idraulici e di quelli di bonifica, e dei ruoli dei guardiani idraulici e di quelli di bonifica;

Considerata l'opportunità di far luogo, in seguito a detta fusione, alla raccolta in unico regolamento delle norme vigenti sul personale predetto e sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per le finanze;



Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e dai Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – COBOLLI GIGLI – ROSSONI – DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 57. – MANCINI

Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica

PARTE PRIMA.

Tutela del corsi d'acqua, delle linee di navigazione e delle opere di bonifica.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Agli effetti della tutela, i corsi d'acqua e i loro tratti classificati in 1ª e 2ª categoria, e le linee di navigazione interna di 2ª classe vengono divisi in tronchi di vigilanza e di guardia. Analogamente i comprensori di bonifica sono divisi in settori di vigilanza ed, occorrendo, ogni settore di vigilanza può essere suddiviso in settori di guardia.

Ai tronchi ed ai settori di vigilanza sono preposti gli ufficiali idraulici; ai tronchi ed ai settori di guardia i guardiani idraulici (1).

La divisione in tronchi ed in settori è fatta per decreto ministeriale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun tronco per le opere idrauliche e di navigazione, il perimetro dei settori per le opere di bonifica, nonché la residenza del rispettivo ufficiale o guardiano idraulico.

(1) In forza della L. 23 maggio 1956, n. 498, i «guardiani idraulici» hanno assunto la nuova qualifica di «sorveglianti idraulici».

Art. 2.

Lungo il ciglio esterno degli argini sono collocati segnali o colonnette di pietra per la delimitazione di confine fra tronco e tronco, nonché i termini indicatori delle distanze.

Al piede delle arginature sono collocati i segnali necessari per delimitare le zone di pertinenza idraulica da quelle di proprietà privata.

Il perimetro di ciascun settore di bonifica è delimitato da apposite tabelle opportunamente collocate e corrispondenti ad elementi grafici, che sono conservati presso il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso l'ufficio del Genio civile interessato.

CAPO I.

VIGILANZA E GUARDIA DEI CORSI D'ACQUA, DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA.

Servizio di vigilanza.

Art. 3.

L'ufficiale idraulico deve percorrere l'intero tronco affidatogli almeno una volta alla settimana e, straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.



Se egli è addetto a servizi di bonifica, deve perlustrare una parte del proprio settore secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con l'obbligo di visitare l'intero settore ogni settimana e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni quindici giorni, ad intervalli variabili.

L'ufficiale idraulico vigila che i guardiani, i manovratori e gli osservatori dipendenti, adempiano i rispettivi loro obblighi, coopera alla esecuzione dei rilievi di campagna, adempie a tutti gli incarichi, anche se non inerenti al servizio idraulico o di bonifica, che gli siano affidati temporaneamente dall'ingegnere capo del Genio civile.

L'ufficiale idraulico deve altresì sorvegliare i canali di scolo, i manufatti ed in generale anche le opere private, di cui l'esercizio o la sistemazione possono influire sulla regolarità del funzionamento della bonifica cui è addetto.

L'ufficiale idraulico deve recarsi immediatamente sul sito ogni volta che riceve notizia di guasti alle opere o di fatti dannosi alla sicurezza delle opere stesse, all'esercizio della navigazione od al buon regime dei corsi d'acqua che a lui spetta di vigilare.

Quando presta servizio l'ufficiale idraulico deve vestire la prescritta uniforme.

Art. 4.

In ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve adempiere le seguenti prescrizioni:

- esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua e canali, delle opere arginali, delle vie alzaie e zone di rispetto, delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti;
- b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente e guasto, accertandone la natura e la entità;
- c) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro al quale attendeva, riscontrare il lavoro eseguito dopo la visita precedente, e annotare quanto reputa di dovergli ordinare (modello n. 1);
- d) accertare mediante verbale le contravvenzioni;
- e) eseguire i rilievi per i lavori che ritiene necessario di segnalare all'ufficio;
- f) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza, dandone immediato avviso all'ufficio.

Spetta inoltre all'ufficiale idraulico di raccogliere giornalmente le osservazioni pluviometriche dagli strumenti posti nel proprio tronco o settore e quelle idrometriche dei corsi d'acqua.

In tempo di piena egli rileva le letture degli idrometri in conformità delle speciali istruzioni e prescrizioni che gli vengono impartite dall'ingegnere capo.

Del risultato di ogni visita ordinaria e straordinaria l'ufficiale idraulico deve fare immediatamente rapporto all'ufficio del Genio civile da cui dipende.

Magazzini idraulici o di bonifica e depositi.

Art. 5.

Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi.

Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le lire 50.000, alla seconda tutti gli altri.

A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.

Art. 6.

La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

L'edificio destinato a magazzino deve, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio per l'ufficiale idraulico ed avere una stanza riservata a dimora, in ogni occasione di servizio, dei funzionari dell'ufficio del Genio civile, oltre ai locali per il servizio durante le piene.

Art. 8.

I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali, personalmente, rispondono della buona conservazione degli oggetti.

Art. 9.

In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta dell'ufficiale idraulico, che rimane sempre ugualmente responsabile, possono accordare per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare e registrare l'entrata e l'uscita degli oggetti (modello n. 3).

Art. 10.

La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini devono risultare da scritture tenute dagli ufficiali idraulici consegnatari, secondo le disposizioni del Ministero.

L'inventario deve essere aggiornato dopo ogni piena od altra circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale.

La contabilità del materiale mobile è tenuta secondo le norme approvate col decreto 26 maggio 1899 del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Dopo ogni piena gli ufficiali idraulici presentano all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi e l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.

Servizio di guardia.

Art. 12.

Il guardiano idraulico deve trovarsi nelle ore di servizio costantemente sul tronco a lui affidato, a meno che, in via eccezionale, non sia comandato a prestare servizio fuori tronco.

Durante il servizio il guardiano deve vestire la prescritta uniforme.

Il guardiano deve aver sempre con sé il libretto di servizio (modello n. 1).

Egli dev'essere pure munito di un libretto di istruzioni riflettenti il servizio al quale è addetto (modello n. 2).

Il guardiano deve risiedere nella località prestabilita dal decreto di cui al precedente art. 1.

Occorrendogli, per motivi non inerenti al servizio, allontanarsi dal tronco deve chiederne il preventivo consenso all'ufficiale idraulico e dare le indicazioni necessarie affinché sia possibile rintracciarlo rapidamente.

In caso di urgenza, per cui non possa chiedere il suddetto preventivo assenso, dovrà dare sollecito avviso del suo allontanamento, indicandone i motivi.

Art. 13.

A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in altri incarichi, il guardiano idraulico, se è addetto ad opere idrauliche, deve percorrere l'intero tronco affidatogli ordinariamente ogni due giorni e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori; se è addetto ad opere di bonifica deve visitare giornalmente, ed almeno una volta ogni otto giorni di notte, il settore affidatogli, nei modi e secondo gli ordini dei suoi superiori.

Egli deve, inoltre, adempiere a quanto è prescritto alle lettere a), b), d), dell'art. 4 e coadiuvare nei rilievi di campagna.

Al termine di ogni visita il guardiano, sull'apposito modello, dovrà riferire all'ufficiale idraulico ed, in assenza di questi, all'ufficio del Genio civile sui fatti, danni, inconvenienti, disordini rilevati e sulle contravvenzioni accertate.

Art. 14.

Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in isquadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, nelle vie alzaie e nelle opere di difesa.

Il guardiano si provvede dal magazzino idraulico degli attrezzi occorrenti.

CAPO II.

CONTRAVVENZIONI.

Art. 15.

Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche.

L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente.

Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione.

Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.

Art. 16.

In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.

Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiquattro ore consegnate, insieme con una copia del verbale di contravvenzione, al Podestà (2) oppure all'arma dei Reali Carabinieri, che provvedono a norma di legge per la custodia di esse.

Il Podestà (2) o il comandante della stazione dei Reali Carabinieri possono restituirle al proprietario qualora questi presenti sufficienti sicurtà pel pagamento delle pene, dei danni e delle spese dipendenti dalla contravvenzione.

(2) Ora, Sindaco.

Art. 17.

Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso e ne cura per mezzo del Podestà (2) la notificazione al contravventore.

Alla stessa notificazione si procede se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.

La notificazione può anche avvenire a cura dell'ufficio del Genio civile competente e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(2) Ora, Sindaco.

Art. 18.

L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'ufficio del Genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.

Art. 19.

L'ingegnere capo del Genio civile, riconosciuta la regolarità delle denunce, allorché lo reputi necessario ed opportuno, fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio.

Avverso il procedimento dell'ingegnere capo è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al Prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Nei casi d'urgenza, qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

Art. 20.

Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo unico medesimo e delle relative norme regolamentari.

Art. 21.

Gli ufficiali ed i guardiani idraulici vigilano anche per l'osservanza delle vigenti disposizioni sulla pesca ed hanno il dovere di accertare le contravvenzioni contro coloro che trasgrediscono.

CAPO III.

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 22.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori è di norma affidata all'ufficiale idraulico del tronco o del settore, il quale può essere coadiuvato da uno o più guardiani del tronco o del settore stesso.



In caso di necessità, alla vigilanza dei lavori possono adibirsi ufficiali o guardiani di altri tronchi o settori od altro personale dipendente dall'ufficio del Genio civile competente.

Art. 23.

Gli ufficiali idraulici intervengono alla consegna dei lavori affidati alla loro vigilanza.

Essi devono prendere nota di tutte le istruzioni che sono loro date dal direttore dei lavori, per osservarle e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

Essi debbono inoltre tener presso di sé sul luogo del lavoro:

- a) un estratto, preventivamente compilato, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative;
- b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici;
- c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato;
- d) gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento, quando ciò sia richiesto dal direttore dei lavori.

Art. 24.

Gli ufficiali ed i guardiani debbono trovarsi sulla località dei lavori prima dell'arrivo degli operai e restarvi permanentemente fino alla partenza dei medesimi, vigilando che i lavori siano eseguiti secondo le prescrizioni del contratto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti e dalla direzione dei lavori.

La vigilanza deve in modo particolare esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, di cui devono tener nota esatta.

La direzione dei lavori può, occorrendo, disporre che la vigilanza sia esercitata anche nelle ore in cui i cantieri dei lavori sono inattivi.

In caso di lavoro continuo, l'ufficio del Genio civile provvede a stabilire i turni di vigilanza.

Art. 25.

Quando gli appaltatori ed i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, non adempiano agli obblighi del contratto, sia per il modo di esecuzione dei lavori, sia per la difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, gli ufficiali o guardiani idraulici debbono, previa diffida all'Impresa, fare rapporto alla direzione dei lavori e registrare nel giornale le accertate mancanze.

Art. 26.

Nel caso che l'ufficiale o il guardiano idraulico incaricato della sorveglianza dei lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto, per malattia o per altra causa, deve avvisarne subito il direttore dei lavori.

CAPO IV.

MANOVRA DELLE CONCHE DI NAVIGAZIONE, CHIAVICHE, SOSTEGNI, ECC.

Art. 27.

Il servizio di manovra delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti idraulici o di bonifica, è regolato dalle disposizioni all'uopo emanate dall'ingegnere capo. Quando la manovra del sostegni e delle chiaviche interessano due o più uffici del Genio civile, le disposizioni anzidette sono date dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

L'ingegnere della sezione, o chi ne fa le veci, o l'ufficiale idraulico possono, in casi speciali o di urgenza, regolare la manovra dei manufatti a seconda dei bisogni, dandone immediato avviso all'ufficio del Genio civile.

I guardiani addetti alla manovra delle conche di navigazione devono coadiuvare gli ufficiali idraulici nella tenuta dei registri per la statistica del movimento dei natanti.

CAPO V.

SERVIZIO IDROMETRICO.

Art. 28.

Le osservazioni idrometriche nei tronchi forniti di idrometri sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici.

All'uopo possono anche assumersi osservatori appositi, specialmente per le osservazioni lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati.

Art. 29.

Gli uffici del Genio civile stabiliscono le ore in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazione (modello n. 4).

Art. 30.

Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del servizio di piena.

Ad esso vengono riferite le altezze corrispondenti ai vari stadi del servizio di piena, che non possono essere variate senza l'approvazione del competente ispettore superiore compartimentale, il quale ne informa il Ministero.

Art. 31.

Gli uffici del Genio civile possono stabilire che, anche prima che l'acqua raggiunga il segno di guardia, ed a cominciare da un livello prefisso, i guardiani comincino a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (modello n. 5).

Art. 32.

Disposta l'attivazione del servizio di piena, la lettura e la registrazione oraria delle altezze della piena sono fatte da apposito osservatore, affinché il guardiano idraulico possa adempiere al suo servizio lungo le arginature.

CAPO VI.

SERVIZIO DI PIENA.

Disposizioni preliminari.

Art. 33.

Spetta esclusivamente ai funzionari del Genio civile od ai loro dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta.

Nessun altro funzionario pubblico può avervi ingerenza, se non richiesto.

Gli ingegneri di sezione del Genio civile sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria.

Art. 34.

I funzionari del Genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua, debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dare l'annunzio agli uffici del Genio civile ed agli ufficiali idraulici preposti ai tratti inferiori, della piena formatasi nei tronchi e bacini superiori e dell'andamento di essa.

Art. 35.

Al servizio di piena vengono adibiti:

- 1° un presidio di guardie per la vigilanza delle opere arginali e dei manufatti attinenti;
- 2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.

Art. 36.

Gli ingegneri capi, tenuti presenti gli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1927 che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 (3) (pronto soccorso in caso di pubblica calamità), compilano ogni anno, di concerto con le autorità locali e con i sindacati, gli elenchi delle persone adatte per essere assunte in servizio di piena, delle



ditte e dei privati che sono in grado di fornire i materiali, gli attrezzi, i mezzi di trasporto e le bestie, da impiegarsi nel servizio stesso.

(3) Il R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389 detta norme per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Art. 37.

Il presidio di vigilanza si attiva:

- a) in un solo stadio nei corsi d'acqua a rapido incremento ed aventi piene di breve durata, impiegando in una sola volta il necessario contingente di guardie;
- b) per gradi nei corsi a lento incremento, assumendo in servizio le guardie a successive riprese, secondo l'andamento della piena.

Le altezze sopra il segno di guardia, alle quali corrispondono i diversi stadi, sono fissate dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile su proposta dell'ingegnere capo.

Art. 38.

In ogni tronco d'argine è prestabilito un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono i drappelli di uomini comandati da un capo posto.

Ciascun capo posto dev'essere fornito di un foglio contenente le norme relative al servizio di guardia.

I capi posto e le guardie portano come distintivo un bracciale bianco.

Ogni appostamento deve possibilmente essere fornito di una tenda o di altro mezzo adatto per il riparo degli uomini.

Art. 39.

Gli ingegneri capi determinano preventivamente:

- a) le località nelle quali dovranno recarsi i funzionari preposti alla direzione del servizio di piena;
- b) le località degli appostamenti, le quali di norma debbono essere fissate in corrispondenza ad apposite piazzole costruite a ridosso dell'argine;
- c) il numero di uomini ed eventualmente i materiali e gli attrezzi da impiegarsi in ogni appostamento a seconda dei vari stadi di piena.

Ciascun ufficiale e guardiano idraulico deve essere fornito di uno schema grafico delle arginature del tronco ad esso affidato, nel quale sono segnati gli stanti, i segnali di località, gli idrometri, i manufatti, le località degli appostamenti, nonché la composizione di questi, e le norme pel servizio delle ronde di guardia.

Detti schemi comprendono anche le indicazioni relative agli appostamenti estremi dei tronchi confinanti.

L'ufficio del Genio civile deve disporre di alcuni esemplari di riserva di detti schemi ed avere per ciascun corso d'acqua vari esemplari del profilo longitudinale delle arginature, tenuto aggiornato



con la indicazione del pelo della massima piena, dei vari idrometri, e dei manufatti esistenti attraverso le arginature.

L'ufficio stesso deve pure disporre di vari esemplari di una corografia schematica del circondario idraulico o del comprensorio di bonifica, con la indicazione delle arginature, degli idrometri, dei magazzini idraulici, della rete stradale, dei posti telegrafici e telefonici, dei depositi di materiali utili al servizio di piena, delle stazioni dei Reali Carabinieri e dei comandi della M.V.S.N. (4).

(4) Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, soppressa con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 40.

I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono informare preventivamente l'ufficio del Genio civile e nello stesso tempo lasciare al personale che trovasi sul posto tutte le indicazioni necessarie per rendersi reperibili.

Art. 41.

Ogni ufficio del Genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico o del comprensorio di bonifica e dei circondari o comprensori limitrofi ove siano indicati i corsi d'acqua, gli argini traversanti, le strade, i ponti e le loro luci.

Mediante tale carta devono essere preventivamente stabiliti le difese ed i provvedimenti da prendersi in caso di rotta anche per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, qualora ciò non possa farsi, per lasciarle defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.

Per i provvedimenti che interessano più circondari idraulici o comprensori di bonifica deve essere sentito il competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

Servizio di vigilanza e di guardia.

Art. 42.

Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena gli ufficiali e guardiani idraulici vigilano perché da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'ingegnere di sezione del Genio civile, e siano assicurati i molini, i ponti natanti, le barche e le zattere.

Provvedono, altresì, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni e di altri manufatti, nonché al funzionamento delle idrovore, come pure ad avvertire le guardie di cui al precedente art. 37 di tenersi pronte.

I guardiani iniziano le osservazioni all'idrometro rispettivo.

Art. 43.

Arrivate le acque al segno di guardia, l'ufficiale idraulico, in conformità alle istruzioni dell'ufficio del Genio civile competente, attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ufficio stesso, il quale ne dà immediata notizia alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena.

E' tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di ritardare l'attivazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non è pericolosa.

Art. 44.

In qualunque ora si disponga l'attivazione della guardia incomincia immediatamente il giro delle ronde.

Nelle piene più elevate le ronde susseguenti possono avviarsi prima del ritorno di quelle già partite. Ogni ronda è composta di due uomini, ciascuno provvisto degli attrezzi necessari.

Uno dei due uomini percorre la sommità dell'argine e l'altro cammina a piedi dell'arginatura, perlustrando continuamente ed attentamente il corpo arginale e la campagna circostante.

Di notte le ronde sono munite di fanali.

Art. 45.

Le ronde possono essere anche adibite per la trasmissione da un appostamento all'altro degli avvisi e degli ordini scritti.

Per mezzo di esse una o più volte al giorno, secondo le disposizioni dell'ingegnere capo, gli ufficiali idraulici inviano all'ingegnere di sezione del Genio civile un rapporto scritto intorno all'andamento della piena ed ai fatti più importanti verificatisi nel tronco o settore (modello n. 6).

L'ingegnere di sezione comunica le notizie ricevute all'ingegnere capo, il quale, secondo la gravità del caso, ne informa l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, il Prefetto ed il Ministero.

Art. 46.

Quando la piena è giunta al colmo, i guardiani ne segnano, con appositi picchetti, il livello sulle sponde del corso d'acqua.

Provvedimenti in caso di pericolo o di rotta.

Art. 47.

Quando le ronde scoprono segni di dilavazioni di sponde, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto pericoloso, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini, inviandone

uno ad avvertire sollecitamente l'ufficiale idraulico, e facendo eseguire dagli altri le riparazioni più urgenti.

Art. 48.

L'ufficiale idraulico immediatamente provvede ad intraprendere o proseguire i primi lavori di riparo, disponendo, se del caso, un rinforzo di uomini, di attrezzi e materiali.

Dei provvedimenti presi, informa immediatamente l'ingegnere di sezione del Genio civile, il quale si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, dandone notizia all'ingegnere capo.

Art. 49.

Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile ed assumere i tecnici indicati negli elenchi di cui al precedente art. 36.

Del pericolo devono sempre essere informati le autorità locali, il Prefetto ed il Ministero.

Art. 50.

In caso di rotta di argini o di inondazione l'ingegnere di sezione del Genio civile ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore compartimentale, ai comuni più esposti, al Prefetto ed al Ministero e comincia ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per scaricare le acque esondate.

Il Prefetto dà notizia dei provvedimenti che si prendono per salvare gli abitanti e per limitare i danni.

Art. 51.

Chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa ed a somministrare, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, i materiali, gli attrezzi, le macchine, il bestiame, di cui può disporre.

E' in facoltà dei funzionari del Genio civile di ordinare e far eseguire il taglio degli argini di golena, o di far aprire le chiaviche esistenti attraverso gli argini stessi, quando la piena del corso d'acqua sia giunta all'altezza per tali operazioni prestabilita dai regolamenti locali, ed in ogni caso, quando le operazioni stesse siano ritenute necessarie nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio civile più elevato in grado, che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta e d'inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quelli del Genio civile per quanto riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.

Congedo delle guardie e rapporti della piena.

Art. 52.

Di regola le guardie sono licenziate appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione del servizio.

E' però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarle anche prima o dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo ovvero che questo permanga.

Prima di licenziare gli operai, gli ufficiali idraulici se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere e che possono essere eseguiti in breve tempo.

Art. 53.

Terminato il servizio di guardia, ogni ufficiale idraulico trasmette all'ufficio del Genio civile un prospetto dei vari livelli raggiunti dalla piena ad ogni idrometro (modello n. 5) indicando:

- a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;
- b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e l'altezza raggiunta sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri;
- c) il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.

Art. 54.

Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, l'ingegnere di sezione del Genio civile compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo insieme con un rapporto sulla piena stessa, corredato dei dati altimetrici rilevati e del profilo contemporaneo di piena.

Per ogni piena di una certa importanza, l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettere al Ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (modello n. 7).

Nel rapporto deve essere indicata la spesa occorsa.

Spese per le piene.

Art. 55.

Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche e di bonifica, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, provvedono direttamente gli uffici del Genio civile a mezzo delle somme ad essi accordate.

Art. 56.

All'acquisto di materiali per il servizio di piena ed alla requisizione di animali od attrezzi, si provvede a mezzo di appositi buoni (modello n. 8).



I buoni sono in triplice originale, uno dei quali rimane al funzionario che ordina la somministrazione; il secondo, firmato dal funzionario stesso e dal fornitore, viene a questo consegnato; il terzo, sul quale, all'atto del pagamento, viene rilasciata regolare quietanza, si allega al conto delle spese di cui all'articolo seguente.

Art. 57.

Gli ufficiali idraulici trasmettono in doppio esemplare all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, gli elenchi delle guardie e degli operai (modello n. 9) assunti straordinariamente e i conti delle spese occorse nel proprio tronco, per il pagamento da parte dell'ufficio.

PARTE SECONDA.

Del personale addetto alla tutela delle opere e delle linee di navigazione.

Artt. 58-98 (5).

(5) Si omettono le norme della seconda parte, concernenti l'ammissione all'impiego, la progressione in carriera, e il trattamento del personale, norme che, per la maggior parte, devono ritenersi modificate in conformità delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e sul trattamento economico del personale statale, nonché in conformità delle LL. 23 maggio 1956, n. 498 e 21 ottobre 1957, n. 1080, che dettano nuove disposizioni in ordine al trattamento giuridico del personale addetto alle opere idrauliche.

DISPOSIZIONE SPECIALE.

Art. 99.

Per quanto riguarda il fiume Po e i suoi affluenti, esclusi i tronchi ricadenti nel compartimento del magistrato alle acque, i quali continueranno ad essere sottoposti alla competenza del presidente del magistrato alle acque, le competenze dell'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, fissate dalla prima parte del presente regolamento, si intendono attribuite all'ispettore superiore del Genio civile preposto al circolo superiore di ispezione per il Po.

UNIFORME DI SERVIZIO.

Art. 100.

E' data facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di stabilire, con apposito regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, la uniforme di servizio per il personale degli ufficiali e dei guardiani idraulici. Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto, i guardiani devono, nelle ore di servizio, portare un cappello con la scritta: «Regio Guardiano Idraulico», provvedendosene a proprie spese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:

COBOLLI GIGLI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Rossoni.